

CITTA' DI MONOPOLI

Provincia di Bari

Consulta cittadina portatori di handicap

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 22/02/2002

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'	3
ART. 3 - SEDE	4
ART. 4 - ORGANI DELLA CONSUL TA	4
ART. 5 - ASSEMBLEA	4
ART. 6 - COMPETENZE ASSEMBLEA	4
ART. 7 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA	5
ART. 8 - PRESIDENTE - COMPETENZE	5
ART. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA - COMPETENZE	5
ART.10 - COMMISSIONI DI LAVORO	6
ART. 11 - RINVIO	6

ART. 1 - PREMESSA

In virtù degli art. 29 e 31 dello Statuto Comunale, approvato con atto deliberativo n° 82 del 21.9.2000 di Consiglio Comunale, il Comune di Monopoli ha inteso promuovere l'istituzione di consulte cittadine; successivamente, in considerazione della presenza attiva di associazioni locali per i portatori di handicap ha ravvisato la necessità di costituire una consulta di categoria.

ART. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

Le finalità della Consulta sono quelle di fornire un supporto tecnico agli organismi istituzionali e di rappresentare nelle sedi competenti le esigenze e le necessità della categoria.

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo ed in quanto tale:

- a) esercita le funzioni consultive e propositive sulle linee programmatiche e progettuali nel settore dell'handicap per gli atti di competenza del Consiglio Comunale di Monopoli; il suo parere è obbligatorio ma non vincolante;
- b) si propone quale interlocutore del Comune di Monopoli al fine di promuovere e raccordare gli interventi nel settore dell'handicap proposti dalle diverse associazioni;
- c) promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale degli interventi nel settore dell'handicap;
- d) le linee programmatiche ed i singoli interventi della politica sociale del Comune di Monopoli in favore delle persone portatrici di handicap ed ogni altra indicazione utile a consentirne la partecipazione alla vita sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva;
- e) si avvale di ogni strumento e mezzo idoneo, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n° 104, Legge n° 328 dell'8.11.2000, nel rispetto della relativa emananda legge regionale;
- f) promuove il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle forze sociali con assemblee aperte, dibattiti, convegni ed altre forme di pubblicizzazione;
- g) promuove un'ampia opera di informazione sui temi attinenti l'handicap:
 - cause di disabilità;
 - diagnosi precoce ed interventi riabilitativi;
 - istruzione ed inserimento scolastico;
 - formazione professionale ed inserimento lavorativo;
 - creazione di servizi alternativi all'assistenza istituzionale;
 - tutela e sostegno alle famiglie;
 - eliminazione delle barriere architettoniche;
 - gestione da parte del Comune di contributi alle associazioni che operano nel settore dell'handicap, anche in ordine a progetti dalle stesse presentati.

ART. 3 - SEDE

La Consulta ha sede in Monopoli alla via B. Isplues n° 14/a, presso l'Assessorato alla Solidarietà Sociale.

ART. 4 - ORGANI DELLA CONSUL TA

La Consulta si compone di membri di diritto e membri elettivi. I primi sono: il Sindaco pro-tempore o, come suo delegato, l'Assessore ai Servizi Sociali, con funzioni di Presidente, un funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali con funzioni di segretario appositamente indicato e nominato dal Presidente, il Presidente pro-tempore della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali, n° 2 consiglieri di maggioranza e n° 1 consigliere di minoranza. Sono, invece, membri elettivi i rappresentanti designati dalle singole Associazioni.

Gli organi della Consulta sono:

- l'assemblea della Consulta;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza

ART. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è permanente; le sue riunioni, oltre che ordinarie, possono essere straordinarie. Ciascuna Associazione interviene alle sedute con il proprio rappresentante designato o con un suo delegato, da nominare di volta in volta.

Le sedute ordinarie si tengono una volta ogni due mesi presso la sede della Consulta, nel giorno e nell'ora concordati nella seduta ordinaria precedente. La convocazione dell'Assemblea va fatta dal Presidente a mezzo raccomandata o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato.

Nella convocazione dovranno essere indicati giorno, ora ed ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno un terzo dei membri delle Consulta.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di tutti i membri presenti.

Le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando sia fatta formale richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la stessa maggioranza prevista per quella ordinaria.

ART. 6 - COMPETENZE ASSEMBLEA

All'Assemblea ordinaria compete:

- Determinare le linee di azione della Consulta;
- Discutere ed approvare i documenti da trasmettere alle Autorità;
- Assumere ogni iniziativa per la salvaguardia dei diritti delle persone portatrici di handicap;
- Deliberare sulla domanda di ammissione di altre associazioni;

- Deliberare le modifiche del presente Regolamento;
- Predisporre l'ordine del giorno della seduta successiva.

All'Assemblea straordinaria compete deliberare sui medesimi argomenti di quel1a ordinaria, nei casi di urgenza e necessità per eventi imprevisti.

ART. 7 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente della Consulta o di un suo delegato.

Le funzioni di segretario vengono ricoperte dal funzionario dell'Assessorato alla Solidarietà.

Il segretario redige il verbale dell'Assemblea e l'elenco dei partecipanti.

Il segretario distribuisce copia del verbale della seduta precedente ed i documenti pertinenti all'ordine del giorno da trattare.

Il Presidente elenca eventuali fatti o atti di particolare rilievo da trattare che vengono iscritti in calce all'ordine del giorno.

L'Assemblea passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea vota per appello nominale, fatta eccezione di quando si deliberi diversamente.

ART. 8 - PRESIDENTE - COMPETENZE

Il Presidente della Consulta è il Sindaco pro tempore del Comune di Monopoli o, come suo delegato, l'Assessore alla Solidarietà.

La rappresentanza della Consulta spetta al Presidente di fronte a terzi o alle Autorità, il quale può delegarla a uno o più componenti della Consulta determinando i poteri e le attribuzioni di ciascuno.

Il Presidente convoca le Assemblee straordinarie qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza o quando ne riceve formale richiesta da almeno un terzo della totalità dei componenti della Consulta; presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie dell'Assemblea; vigila sull'osservanza del presente Regolamento.

Il Presidente nomina il Segretario sia della Consulta che dell'Assemblea nella persona del funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli.

ART. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA - COMPETENZE

L'Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente da un numero di tre membri eletti dall'Assemblea nell'ambito dei componenti elettivi.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente ed il Segretario nelle operazioni attinenti l'Assemblea e la stessa Consulta.

L'Ufficio di Presidenza, sentita l'Assemblea, può predisporre e trasmettere documenti e comunicati alle competenti Autorità, nonché ai mezzi di informazione.

L'Ufficio di Presidenza, per quanto attiene l'attuazione dei propri compiti si avvale degli uffici e degli strumenti messi a disposizione dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli.

ART.10 - COMMISSIONI DI LAVORO

L'Assemblea ordinaria può istituire delle Commissioni di lavoro, nominandone i componenti tra i membri elettivi della Consulta.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare i Consiglieri Comunali.

Le Commissioni di lavoro svolgono attività di studio per singoli settori.

Le Commissioni si riuniscono separatamente e redigono verbali per ogni singola seduta nonché una relazione sul lavoro svolto da trasmettere al Presidente.

L'Assemblea discute i verbali in base all'urgenza degli argomenti, per trarne indicazioni in ordine alle richieste specifiche da presentare alle Autorità competenti.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizione di legge afferenti il settore dell'handicap.